

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 829

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUCCIARELLI, ROCCHI, MINUCCI Daria,
MARINUCCI MARIANI, BETTONI BRANDANI, TADDEI, SENESI
e SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1992

Modifiche al primo comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al comma 2 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di diritto di rettifica

ONOREVOLI SENATORI. - Il principio dell'obbligo di rettifica di notizie lesive dell'onorabilità di una persona che risultino in tutto o in parte inesatte è, in astratto, ammesso da tutti, in tutti i paesi ove esiste libertà di stampa. Il rispetto della verità e della dignità della persona costituisce, evidentemente, il limite naturale della libertà del giornalista. Non a caso, la legge sulla professione di giornalista ne tratta tra i «diritti e doveri» fondamentali di chi esercita la professione, accanto alla libertà di informazione e di critica ed all'obbligo di mantenere il segreto professionale sulla fonte delle notizie (articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69).

In questo senso, numerosi spunti - anche con riferimento a esperienze straniere - possono essere trovati in un recente volume curato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti («Per una carta dei doveri del giornalista», Milano, Franco Angeli, 1992).

Il principio, indiscusso in quanto tale, non è peraltro di facile applicazione. Non sempre, infatti, la «verità» di una notizia può essere misurata con criteri obiettivi. La vigente legge sulla stampa (articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416) configura in sostanza la rettifica come un «diritto di intervento» (così lo ha definito la dottrina) di coloro «di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità». Si fa dunque spazio ad una valutazione soggettiva dell'interessato; la dichiarazione o rettifica di quest'ultimo deve essere pubblicata «in testa di pagina» e «nella stessa pagina», «con le medesime caratteristiche tipografiche», e «nella loro interezza, purchè contenute entro il limite di trenta righe».

Originariamente, questa norma era corredata da sanzioni penali, che successivamente sono state depenalizzate. Il giudice competente è dunque quello civile.

La più recente legge sull'emittenza radio-televisiva (articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223) riconosce a sua volta il diritto di rettifica, con una formula solo apparentemente più restrittiva - «chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità» - e prescrive a sua volta che la rettifica abbia lo stesso rilievo della notizia contestata, anche in relazione alla fascia oraria in cui viene trasmessa. Questa legge prevede anche poteri di intervento del Garante.

Queste norme, in sè soddisfacenti, sono peraltro limitate nel loro oggetto, in quanto fanno riferimento a singole, puntuali notizie. Esse trascurano invece un fenomeno, che ha portata generale, ma che acquista particolare rilievo nei confronti dei singoli in relazione a procedimenti penali: l'effetto distorsivo dell'informazione, e la conseguente lesione dell'immagine pubblica di una persona, possono derivare infatti non dalla inesattezza di una singola notizia, ma dalla selezione tra più notizie, tutte vere. Ad esempio, la notizia relativa all'emissione di un avviso di garanzia, o ad un rinvio a giudizio, può essere in sè esatta: ma sarebbe dovere del giornalista completarla con successive notizie, relative al proscioglimento dell'imputato o al ridimensionamento dei reati contestati. Nella prassi, invece, ciò non sempre avviene.

Allo stesso modo, la notizia di un provvedimento restrittivo della libertà personale non viene sempre seguita dalla notizia della revoca dello stesso: e non è detto che la notizia successiva, se pure viene data, abbia lo stesso rilievo della precedente. Siamo dunque di fronte ad una lesione della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dignità della persona che non nasce dalla falsità delle notizie riportate, ma dall'omissione di notizie successive.

È possibile che una interpretazione «illuminata» della normativa vigente consenta di ovviare a questi inconvenienti. Si è detto del riconoscimento, voluto dal legislatore, del giudizio soggettivo dell'interessato in ordine al carattere lesivo dell'informazione; e va registrato il sia pur sporadico accenno, da parte dei giuristi che si sono occupati della materia, all'ipotesi di una distorsione dell'informazione causata da omissione,

cioè dalla mancata segnalazione di circostanze tali da ridurre o annullare il carattere lesivo della notizia. Da questo, a riconoscere la rilevanza dell'omissione di cui si è dianzi parlato, il passo sarebbe breve.

Non sembra possibile, peraltro, ritenere che questo passo venga necessariamente compiuto, in tutti i casi in cui sarebbe necessario. Per questo motivo, appare opportuno proporre una integrazione della normativa vigente, sia con riferimento alla stampa che con riferimento all'emittenza radiotelevisiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente periodo:

«In relazione a procedimenti penali, chi abbia subito contestazioni o provvedimenti restrittivi della libertà personale può chiedere che sia data notizia di successive decisioni a lui più favorevoli con lo stesso rilievo dato alle contestazioni iniziali».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è aggiunto il seguente periodo:

«In relazione a procedimenti penali, chi abbia subito contestazioni o provvedimenti restrittivi della libertà personale può chiedere che sia data notizia di successive decisioni a lui più favorevoli con lo stesso rilievo dato alle contestazioni iniziali».